

RELAZIONE : APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 109 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI COPROGETTAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI FAENZA

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna" e con successivi DPCM è stata disposta dapprima la chiusura di nidi e scuole di ogni ordine e grado e successivamente la sospensione delle attività educative e scolastiche, determinando la mancata fornitura del servizio a bambini e famiglie dal 24 Febbraio ad oggi;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l' art. 109 - Servizi delle pubbliche amministrazioni che ha modificato l'art. 48 del DI 18/2020, il quale testualmente stabilisce che:

"1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e' fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'».

Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha comportato:

- un impatto significativo sullo svolgimento dei servizi educativi per la prima infanzia interrompendo bruscamente tutta l'attività educativa e formativa che costituisce un bisogno fondamentale della comunità sotto il profilo della tenuta socio-economica, contribuendo a rimuovere gli ostacoli per i cittadini, nell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale e di uguaglianza, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione;
- l'interruzione improvvisa dell'attività lavorativa svolta dagli operatori ed educatori presso i nidi d'infanzia ;

Considerato che:

- nello specifico, l'art. 48 di cui sopra prevede misure ed interventi mirati per l'ambito dei servizi disciplinati dal Dlgs 65/2017 previo accordo tra l'amministrazione e i gestori, attraverso una diversa forma (ad esempio a distanza tramite l'impiego della tecnologia) con i soggetti gestori dei servizi per bambini nella fascia da 0 a 3 anni *secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, da realizzare tramite coprogettazioni con gli enti gestori (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo)*;
- il decreto in esame prevede effettivamente la possibilità per le amministrazioni di erogare la corresponsione delle somme già appostate a bilancio per le finalità scolastiche anche in regime di sospensione dell'attività;

Viste le:

- Convenzione Rep. 4067 del 15/11/2016 tra comune di Faenza e Zerocento Società Cooperativa sociale – Onlus, per la riserva di n. 87 posti da destinare alle graduatorie comunali – Periodo 2016/2020;
- Convenzione Rep. Bis 5496 del 28/11/2016 tra comune di Faenza e Fondazione Marri -S. Umiltà, per la riserva di n. 111 posti da destinare alle graduatorie comunali – Periodo 2016/2020

Constatato che il comune di Faenza ha avviato un confronto con i gestore dei servizi educativi per la prima infanzia con esso convenzionati , al fine di addivenire ad un accordo cercando di calmierare le conseguenze negative che questo periodo di sospensione ha causato, individuando specifici interventi di coprogettazione quali:

- a) Raccolta e preparazione degli effetti personali dei bambini frequentanti in Nido ancora depositati presso il servizio dalla data di sospensione dell'attività educativa;
- b) Raccolta di tutta la documentazione/lavoretti e fotografie di ogni bambino ospite del nido;
- c) Colloquio individuale con i genitori e i bambini in cui si provvederà alla consegna dei materiali personali;
- d) Pulizia approfondita dei locali del nido d'infanzia;

prevedendo di corrispondere per tali interventi quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento.

Constatato che a seguito del confronto avviato dall'Amministrazione con i gestori dei servizi educativi comunali convenzionati 0-3 anni , in data 08 Giugno 2020 la ZEROCENTO Società Cooperativa sociale – Onlus ha trasmesso attraverso e-mail una proposta economica, registrata al Prot. Urf n. 43933/2020 e in data 23 Giugno 2020 successivamente integrata a rettifica in data 03/07/2020 Prot. 49009/2020 e la FONDAZIONE MARRI – S. UMILTA' ha trasmesso sempre attraverso e-mail una proposta economica, registrata al Prot. Urf n. 45517/2020, entrambe le proposte sono risultate in linea con le normali e necessarie attività da svolgere nei servizi ed economicamente adeguata rispetto ai costi della mano d'opera applicati negli analoghi servizi educativi.

In particolare per lo svolgimento dei specifici interventi di coprogettazione come sopra definiti si propone di riconoscere ai gestori convenzionati con il Comune i seguenti importi:

ZEROCENTO Società Cooperativa sociale – Onlus - Convenzionato per 87 bambini distribuiti nei Nidi TATAPATATA – GIROTONDO – MATTONCINO – NIDO VERDE

Per le attività a)– b)– c) l'importo riconosciuto è pari ad € **3272,56** (Iva esclusa) ed è ottenuto dal seguente conteggio;

€ 22,66 (costo orario educatrice) x 144,42 ore (tempo necessario per svolgere attività a) + b) + c))

Per l'attività d) l'importo riconosciuto è pari ad € **1086,80** (Iva esclusa) ed è ottenuto dal seguente conteggio :

€ 19,76 (costo orario ausiliaria) x 55 ore (tempo necessario per svolgere attività d))

I suddetti importi risultano stanziati nel bilancio comunale di previsione 2020 -2022 Cap. 12243/374

FONDAZIONE MARRI – S. UMILTA' – Convenzionato per 111 bambini distribuiti nei Nidi S. ANTONINO – SAN ROCCO – S.UMILTA'

Per le attività a)– b)– c) l'importo riconosciuto è pari ad € **2.923** (Iva esclusa) ed è ottenuto dal seguente conteggio :

€ 15,80(costo orario educatrice) x 185 ore (tempo necessario per svolgere attività a)– b)– c))

Per l'attività d) l'importo riconosciuto è pari ad € **696,00** (Iva esclusa) ed è ottenuto dal seguente conteggio :

€ 14,50 (costo orario ausiliaria) x 48 ore (tempo necessario per svolgere attività d))

I suddetti importi risultano stanziati nel bilancio comunale di previsione 2020 -2022 Cap. 12242/374

Il Funzionario
del Servizio Infanzia e
Servizi educativi Integrativi
(Cristina Santandrea)

Per Il Dirigente del Settore
Servizi alla Comunità
(d.ssa Daniela Sistigu)

Il Dirigente del Settore
Legale e Affari Istituzionali
(Avv. Pierangelo Unibosi)